



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 284 del 29/12/2025	OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI INTRODUZIONE DI ALCOLICI E DI ALTRE BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE DAL 31 DICEMBRE 2025 AL 1° GENNAIO 2026
--------------------------------------	---

PREMESSO CHE:

è opportuno assicurare durante il periodo dal 31 Dicembre 2025 al 1° Gennaio 2026 condizioni di sicurezza come anche puntualmente rammentato dal Ministero dell'Interno con direttive in occasione di pubbliche manifestazioni musicali e non tra le quali provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e di lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità (Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1);

RITENUTO:

necessario, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza urbana, istituire il divieto di vendita per asporto di alcolici, di bevande in contenitori di vetro e lattine per evitare l'abbandono, dopo il consumo, dei contenitori che potrebbero essere rotti per varie cause e/o lasciati sul suolo pubblico, costituendo un danno al decoro dei luoghi ed un pericolo per i cittadini e/o turisti;

CONSIDERATO che:

si prevede un'alta affluenza di persone all'interno del centro storico di Cisternino, e vie adiacenti per l'evento "NEXT STOP 2026" per le vie del Centro Storico" del 31 Dicembre 2025 - 1° Gennaio 2026, in Piazza Pellegrino Rossi, Piazza G. Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele III, Via San Quirico, Largo Amati, Via Manzoni, Corso Umberto I°, Via Roma e Via Mulini Vecchi;

inoltre che si potrebbero tenere altri eventi nei locali commerciali di somministrazione di alimenti e di bevande aperti al pubblico;

ricorrono gli elementi tali da poter adottare il provvedimento a carattere temporaneo e con i connotati della straordinarietà in relazione ai poteri riconosciuti all'organo procedente in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO:

l'art. 50. co. 5^, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20.02.2017, n. 14 il quale consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

altresì, l'art. 54, comma 4^, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale attribuisce al Sindaco, nelle funzioni di competenza statale, la possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO:

che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;



CONSIDERATO che:

la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze ed interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

ORDINA

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa:

è fatto divieto di vendita per asporto di alcolici e di altre bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine all'interno del centro storico di Cisternino – Piazze e Vie, adiacenti in occasione dell'evento "NEXT STOP 2026" e per le vie del Centro Storico" dal 31 Dicembre 2025 al 1° Gennaio 2026, nonché in Piazza G. Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele III, Via San Quirico, Largo Amati, Via Manzoni, Corso Umberto I°, Via Roma, Via Mulini Vecchi e Piazza Pellegrino Rossi;

è fatto divieto di vendita per asporto di alcolici e di altre bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine nei locali commerciali di somministrazione di alimenti e di bevande aperti al pubblico, da parte degli operatori commerciali ambulanti che si dovessero installare in apposite aree prestabilite nonché da parte dei titolari di distributori automatici di bevande di vetro e/o in lattine presenti sul territorio comunale;

è fatto divieto di introdurre alcolici ed altre bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine all'interno del centro storico in occasione dell'evento "NEXT STOP 2026" e per le vie del Centro Storico" dal 31 Dicembre 2025 al 1° Gennaio 2026 in Piazza G. Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele III, Via San Quirico, Largo Amati, Via Manzoni, Corso Umberto I°, Via Roma, Via Mulini Vecchi e Piazza Pellegrino Rossi;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva con pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale con relativo invio alla Prefettura di Brindisi, alla Questura di Brindisi, alla Stazione Carabinieri di Cisternino ed al Settore Sicurezza Urbana per il controllo sull'osservanza di quanto prescritto;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso al T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n 689/1981, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge avverso l'accertamento delle violazioni.

IL SINDACO

PERRINI LORENZO / Namirial S.p.A./02046570426

(atto firmato digitalmente)